

Giurisprudenza nazionale

## Corte costituzionale 18 gennaio 2024, n. 5

### Ambiente familiare e misure alternative Adozione

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 5, dichiara costituzionalmente illegittimo l'articolo 291, comma 1 del codice civile, nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di minima differenza e comunque in presenza di motivi validi e meritevoli, l'intervallo di età di 18 anni fra adottante e adottando. In un ambito familiare in cui ai legami biologici, e in ogni caso a preesistenti relazioni parentali si affiancano nuovi legami basati sulla solidarietà e l'affetto, si fa rientrare il caso dell'adottando maggiorenne già convivente con il nucleo familiare adottante, in virtù di un affidamento non temporaneo decretato quando era ancora minorenni; oppure il riferimento è al figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive nello stesso nucleo familiare. In tutti i casi elencati in premessa, articolo 291, comma 1 del codice civile, non consentendo al giudice di intervenire con una deroga al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela incapace di tutelare situazioni affettive ormai consolidate e, pertanto, è dichiarato incostituzionale.



Piazza SS. Annunziata, 12 · 50122 Firenze  
tel. 055 2037363 · fax 055 2037205  
biblioteca@istitutodegliinnocenti.it  
[minori.gov.it](http://minori.gov.it)  
[minoritoscana.it](http://minoritoscana.it)  
[istitutodegliinnocenti.it](http://istitutodegliinnocenti.it)

Il presente documento fa parte di *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza*, periodico trimestrale già registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000.